

MINISTERO DELL'INTERNO

**DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE
E DEI SERVIZI ANTINCENDI**

**SERVIZIO TECNICO CENTRALE
Ispettorato insediamenti civili, commerciali, artigianali ed industriali**

(Chiarimento)

PROT. n° P359/4109 sott. 53

Roma, 14 maggio 2002

OGGETTO: Locali di pubblico spettacolo ed impianti sportivi. - Impianti di condizionamento e di ventilazione.
- Quesiti. -

Con riferimento ai chiarimenti richiesti dal Comando Provinciale VV.F. di Como, si concorda con il parere espresso da codesto Ispettorato relativamente ai quesiti n° 2 e 3.

Per quanto attiene al quesito n° 1, sentito per le vie brevi il Laboratorio di Chimica dei Centro Studi ed Esperienze, si ribadisce quanto già comunicato in occasione di casi analoghi ossia che laddove le specifiche regole tecniche di prevenzione incendi prescrivano materiali in classe 0 (zero) di reazione al fuoco, non possono essere utilizzati materiali con doppia classificazione, anche se in classe 0 - 1 (zero - uno).

Ciò premesso si informa che questo Ufficio ha predisposto uno specifico decreto ministeriale di prossima emanazione, inerente i requisiti di reazione al fuoco dei materiali costituenti le condotte di distribuzione e riposa aria degli impianti di condizionamento e ventilazione, ove, con determinate limitazioni, è consentito l'utilizzo di condotte omologate in classe di reazione al fuoco 0 - 1 (zero - uno).

Parere dell'Ispettorato

Si trasmette l'allegata nota pervenuta dal Comando Provinciale di Como concernente, in riferimento all'oggetto, tre quesiti che di seguito si illustrano.

(Omissis ..)

2. Condotte degli impianti di condizionamento e di ventilazione nei locali di pubblico spettacolo.

Per le tre osservazioni formulate si ritiene obbligatoria la condizione che, comunque sia la tipologia di installazione che si dovesse riscontrare, la caratteristica di reazione al fuoco del materiale di che trattasi deve essere di classe 0 alla luce, anche, dei pareri già formulati da codesta Amministrazione per analoghi quesiti.

3. Impianti di condizionamento e di ventilazione negli impianti sportivi.

In considerazione che:

- il D.M. 18 marzo 1996 relativamente alla sicurezza degli impianti di condizionamento e ventilazione rimanda alle specifiche norme emanate dal Ministero dell'Interno,
- la CMI 16/51 risulta valida solamente per quegli aspetti non attinenti la prevenzione incendi;
- i criteri di sicurezza degli impianti di che trattasi sono stati, nel tempo, ampiamente analizzati nel contesto delle attività di pubblico spettacolo e conseguentemente disciplinati da specifiche disposizioni;

si ritiene che possano essere applicabili, per la sicurezza dei suddetti impianti, le norme attualmente vigenti per i locali di pubblico spettacolo disciplinati dal D.M. 19.08.1996.